

# COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

PROVINCIA DI RIMINI

## CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE

N° **0000009** del **02-04-2011**

### OGGETTO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE: DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO ED INDIRIZZI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA AL PRG/V ED AL R.E.

L'anno duemilaundici addì due del mese di Aprile alle ore 09:20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE .

Fatto l'appello nominale, risultano :

IL PRESIDENTE

DOMENICONI MARIA LAURA - presente

CONSIGLIERI :

N°	Cognome	Nome	Pr
1	CECCARELLI	ENZO	Sì
2	BALDASSARRI	ANDREA	Sì
3	BERARDI	ALESSANDRO ANTONIO	Sì
4	BERARDI	ROCCO	--
5	BONDONI	MARCELLA	Sì
6	CALBUCCI	MORIS	Sì
7	DOMENICONI	MARZIA	Sì
8	FONTI	PRIMO	Sì
9	GADALETA	VITO	Sì
10	GORI	GIANPIERO	Sì
11	MEDRI OTTAVIANI	GIANLUCA	Sì
12	MONTICELLI	IVAN	Sì
13	MORELLI	NICOLO'	Sì
14	NUCCI	CHRISTIAN	Sì
15	SAMPAOLI	ERCOLE	Sì
16	SANGIORGI	STEFANIA	Sì
17	SEMPRINI	STELIO	Sì
18	SILVAGNI	GIULIA	--
19	VORAZZO	SIMONE	Sì
20	ZAVATTA	ALESSANDRO	--

PRESENTI 18

ASSENTI 3

Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto, risultano :

MAGGIOLI ROBERTO	PRESENTE	GIORGETTI FILIPPO	ASSENTE
GORI STEFANO	PRESENTE	MAGNANI RICCARDO	PRESENTE
NERI MICHELE	PRESENTE	STAMBAZZI DANTE	PRESENTE
ZANOTTI CRISTINA	PRESENTE		

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Sig. DOTT. RICCARDO FEOLA.

Trovando che il Numero dei presenti è legale per essere questa la 1° convocazione il Sig. MARI A LAURA DOMENICONI assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri Sigg. I. Monticelli, C. Nucci, N. Morelli.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che è preciso e primario obiettivo dell'Amministrazione Comunale porre in atto quanto di propria competenza per favorire la riqualificazione, il miglioramento ed il potenziamento dell'offerta turistica del territorio di Bellaria Igea Marina, nonché l'innalzamento dei suoi livelli qualitativi;
- che tale obiettivo può trovare concretizzazione anche attraverso la promozione di interventi edilizi sugli "alberghi", per come definiti dalla Legge Regionale 16 Luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità", che consentano un aumento delle superfici ricettive e di soggiorno per gli ospiti e quelle di servizio, alla dotazione di parcheggi ed alla realizzazione di aree benessere;
- che quindi questa Amministrazione è particolarmente sensibile nei confronti degli operatori che manifestino volontà di effettuare interventi finalizzati al miglioramento, al rinnovamento ed alla diversificazione dell'offerta turistica, la quale ha costituito - e costituisce tutt'oggi - il cardine dell'economia cittadina ed un modello di riferimento turistico apprezzato a livello nazionale e internazionale;
- che inoltre a partire dal 1998 e sino al 31.12.2010 si è registrata nel territorio comunale la cessata attività di n. 42 alberghi e di n. 4 dipendenze, compensata dall'apertura di sole n. 2 nuove residenze turistico-alberghiere, e così per un saldo negativo in termini di camere stimabile in circa 1.500 unità;
- che la Legge Regionale 16 Luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità", per come modificata dalla Legge Regionale 23 Luglio 2010, n. 7, stabilisce al proprio art. 3, comma 2, che "La Giunta regionale, sentiti gli Enti locali, le Associazioni imprenditoriali del settore turismo e le Associazioni dei consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, gestione e classificazione; in tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva";
- che con Delibera G.R. n. 916 del 25.06.2007 "L.R. 16/04, art. 3, comma 2 – Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere" la Regione Emilia Romagna ha provveduto a fissare le odierne caratteristiche, requisiti minimi e modalità di esercizio "che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, gestione e classificazione";
- che le Circolari esplicative promulgate dal Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione Emilia Romagna PG 07 307480 del 03.12.2007, PG 08 35195 del 05.02.2008 e PG 08 76429, hanno poi nel tempo chiarito tutte le modalità interpretative della suddetta Delibera G.R. n. 916/07 circa le succitate caratteristiche, requisiti minimi e modalità di esercizio;
- che infine con Delibera G.R. n. 1017 del 20.07.2009 "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive" si sono approvate modificazioni alla succitata Delibera G.R. n. 916 del 25.06.2007;
- che per quanto riguarda i requisiti dimensionali (superfici, altezze, ecc.) i dati disponibili a questa Amministrazione in relazione ai locali, ai vani ed ai servizi appartenenti al patrimonio edilizio alberghiero presente nel territorio comunale, manifestano generalmente un deficit rispetto agli standard ad oggi fissati per strutture di nuova costruzione, quelle cioè che più compiutamente interpretano le aspirazioni della Regione in termini di parametri qualitativi ottimali;
- che quindi questa Amministrazione, per le medesime motivazioni espresse in apertura, è altrettanto sensibile nei confronti degli operatori che manifestassero la volontà di effettuare, presso i propri "alberghi", interventi edilizi finalizzati anche solo al raggiungimento, parziale e/o totale, dei suddetti parametri qualitativi ottimali;

**CONSTATATO** che gli "alberghi" sono considerati "edifici ed impianti di interesse pubblico" sin

dall'emissione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 28.10.1967, n. 3210 ("Istruzioni per l'applicazione della Legge 06.08.1967, n. 765, recante modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150"), e come tali per essi applicabile l'istituto della deroga introdotto dall'art. 16 della succitata Legge;

**PRESO ATTO** inoltre che tale orientamento è risultato condiviso anche più recentemente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. V, 15.07.1998, n. 1044), secondo cui "l'attività alberghiera ben può essere qualificata come attività volta a soddisfare interessi pubblici locali, in relazione alle esigenze di sviluppo dell'attività turistica";

**PRESO ATTO** poi che la questione della riconducibilità delle strutture alberghiere tra gli "edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico" è successivamente stata ulteriormente affrontata e risolta dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi ad esempio T.A.R. Sardegna, Sez. II, 22.07.2009, n. 1375) nel senso di ritenerle comprese nell'ambito di applicazione dell'anzidetta previsione, trattandosi di un servizio offerto alla collettività e caratterizzato da una pubblica fruibilità, con la correlativa possibilità di concessioni in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore;

**RITENUTO** peraltro che laddove il territorio interessato possieda una vocazione turistica prevalente, quale il caso del Comune di Bellaria Igea Marina, la riconduzione all'interesse pubblico dell' "albergo" non richiede affatto un'interpretazione estensiva ed è anzi compatibile con una lettura restrittiva rispetto a diverse attività economiche che non presentino le medesime caratteristiche di rilevanza urbanistica e culturale, ma che solo possano accampare il loro peso economico;

**VISTO** quindi l'art. 14 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 "Testo Unico in Materia Edilizia" che stabilisce che "il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa Deliberazione del Consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n. 490 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 08 Ottobre, n. 352") e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia";

**VISTO** inoltre che il medesimo art. 14 stabilisce che "la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444";

**VISTO** inoltre l'art. 15 della Legge Regionale n. 31 del 25.11.2002 "Disciplina generale dell'edilizia" che al comma 1 recita: "Il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa Deliberazione del Consiglio comunale", mentre al comma 2: "La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del POC e del PUA ovvero previste dal PRG e dai relativi strumenti attuativi";

**VISTO** infine l'art. 36 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Bellaria Igea Marina "Permesso di Costruire in deroga", che stabilisce che:

1. Il Permesso di Costruire in deroga alle Norme di Attuazione del P.R.G., del P.P. di attuazione, di altri Piani o Programmi di settore, o a quelle del R.E., può essere rilasciata esclusivamente per edifici od impianti pubblici e di pubblica utilità, fermo restando i vincoli ambientali sovraordinati, sentita la C.Q.A.P.;
2. Il Permesso di Costruire in deroga è rilasciato dal Dirigente del Settore su conforme deliberazione del Consiglio Comunale;
3. Ai fini del Permesso di Costruire in deroga, si intende per edificio o impianto pubblico e di pubblica utilità, ogni edificio o impianto di interesse pubblico qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dalla Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni;
4. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 490/99 e nella Legge n. 394/1991;
5. La deroga nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, dovrà riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati e dai

confini, di cui alle N.T.A. degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, fermo restando in ogni caso il rispetto degli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2/4/1968, n. 1444;

**RITENUTO** che la riqualificazione, il miglioramento ed il potenziamento dell'offerta turistica del territorio di Bellaria Igea Marina, nonché l'innalzamento dei suoi livelli qualitativi, anche in linea con le indicazioni regionali in materia, costituisca a pieno titolo un fine perseguito da questa Amministrazione nello svolgimento delle proprie funzioni;

**ATTESO** quindi che risulta opportuno pertanto predisporre una griglia di riferimento per la progettazione edilizia riguardante specificamente gli "alberghi", per come definiti dalla Legge Regionale 16 Luglio 2004, n. 16, oggetto di possibile Permesso di Costruire in deroga, attraverso la quale perseguire gli obiettivi sopra enunciati;

**PRESO ATTO** però che il tessuto urbano del territorio comunale del Bellaria Igea Marina si presenta densamente edificato e congestionato specie nelle zone ove maggiormente si concentrano le strutture alberghiere;

**PRESO ATTO** altresì che in un ambito siffatto l'entità dei limiti effettivamente derogabili ai sensi di Legge, di quelli inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, unitamente al rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e quelle di sicurezza, con particolare riferimento alle norme per costruzioni in zona sismica, risultano talmente vincolanti nell'attività progettuale da risultare in essa senz'altro predominanti;

**RITENUTO** quindi eccessivamente penalizzante, rispetto alle finalità che ispirano il presente atto e più sopra evidenziate, introdurre ulteriori vincoli in termini di incremento delle superfici esistenti, che in combinazione con quanto normativamente imposto a carattere inderogabile renderebbero di fatto non perseguibili gli auspicati interventi edilizi finalizzati al miglioramento, al rinnovamento ed alla diversificazione dell'offerta turistica;

**RITENUTO** viceversa che, in un tale contesto, la mancata introduzione di ulteriori vincoli in termini di superficie tenda a premiare l'inventiva, la duttilità e la capacità progettuale degli operatori turistici nel rispetto di tutte le tante normative per le quali non sussiste possibilità di accesso all'istituto della deroga;

**PRESO ATTO** quindi che il Settore Gestione del Territorio, al fine di innalzare i livelli qualitativi degli "alberghi" nel solco delle specifiche indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna, ha predisposto un elenco degli interventi di norma autorizzabili per tale specifica tipologia di edifici anche in deroga al vigente PRG/V ed al Regolamento Edilizio, e precisamente:

1. è ammessa la realizzazione dell'interrato per l'intera superficie fondiaria (area del lotto) per non più di due livelli da destinare prioritariamente a parcheggi P3 a servizio dell' "albergo", oltre che per servizi all'albergo o spazi per centri di benessere, sale convegni; dovrà essere rispettata unicamente la distanza di mt. 1.50 dalle strade per consentire le opportune piantumazioni.
2. è ammesso, rispetto alla preesistente Superficie utile dell' "albergo", un aumento della stessa sino al raggiungimento dei vigenti standard minimi regionali fissati per edifici di nuova costruzione relativi a camere per ospiti, bagni e servizi esistenti.
3. è ammesso, ai fini di un potenziamento e/o razionalizzazione della ricettività ed un conseguente potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, un aumento di Superficie anche impegnando edifici in lotti contigui all' "albergo" aventi in origine altra destinazione d'uso, entro i limiti fissati dal D.M. n. 1444/68; le Superfici Utili in ampliamento dovranno svilupparsi di norma prevalentemente in altezza, onde favorire la presenza di giardini e aree verdi.
4. Gli interventi ammessi ai precedenti punti 2 e 3 possono realizzarsi in maniera indipendente e anche in maniera cumulativa.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti 2 e 3 è ammessa un'altezza massima fuori terra del fabbricato, compresi i relativi vani tecnici, pari a 26 mt. rispetto al piano stradale frontistante, o in ogni caso un'altezza non maggiore dell'altezza esistente, nei casi in cui questa sia superiore ai 26 mt.
6. Si conferma la possibilità di monetizzazione dei parcheggi P1, estendendola anche nel caso in cui sia possibile il reperimento degli stessi sull'area di pertinenza, ciò al fine di innalzare la dotazione degli spazi liberi di soggiorno, adeguandoli alle esigenze dei portatori di handicap ed a spazi ricreativi per lo svago; in luogo della monetizzazione si introduce la possibilità di reperire i P1 nell'ambito

del territorio comunale a mare della S.S. n. 16, preferibilmente entro un raggio massimo di mt. 500 dall'area di intervento.

7. E' ammessa la demolizione e ricostruzione o la ristrutturazione in deroga alle distanze minime regolamentari ed alla visuale libera.
8. Le piscine o vasche idromassaggio possono essere realizzate sul terrazzo di copertura degli alberghi o sull'area di pertinenza, purché venga garantita la permeabilità visiva mediante l'impiego di vetro.
9. Le scale di sicurezza antincendio possono essere localizzate a mt. 1.50 dai confini ed a mt. 3.00 dalle strade.
10. Realizzazione di coperture protettive leggere.
11. Realizzazione di chiusure verticali alle coperture protettive leggere.

**RITENUTO** che detto elenco possa considerarsi esemplificativo di una casistica di interventi autorizzabili non esclusivi, affinché il Consiglio comunale competente possa di volta in volta valutare l'aderenza dell'intervento proposto alle finalità sopra espresse;

**RITENUTO** inoltre opportuno, in linea con i succitati principi ispiratori di riqualificazione, miglioramento e potenziamento dell'offerta turistica del territorio di Bellaria Igea Marina, di vincolare per un periodo minimo di 15 anni dalla data di ultimazione dei lavori la destinazione d'uso degli "alberghi", sui quali si siano operati interventi afferenti a Permessi di Costruire in deroga, di cui al presente atto;

**PRECISATO** che, nell'ambito della propria potestà in materia, la Regione Emilia Romagna potrà modificare "le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, gestione e classificazione", al momento fissati attraverso la propria Delibera G.R. n. 916 del 25.06.2007, le relative Circolari interpretative e le modifiche introdotte dalla Delibera G.R. n. 1017 del 20.07.2009, senza che ciò incida sui contenuti dell'elenco sopra riportato, i cui indirizzi sono comunque da intendersi aderenti alle indicazioni regionali vigenti al momento del rilascio del Permesso di Costruire in deroga;

**RITENUTO** inoltre, per favorire anche la programmazione finanziaria degli interventi di che trattasi da parte degli operatori interessati, di dover fornire dei termini temporali di riferimento per il completamento della necessaria istruttoria tecnica presso i competenti Uffici comunali;

**SENTITO** quindi a tal proposito il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio;

**STABILITO** come congruo il termine massimo di due mesi a far data dalla consegna della documentazione completa necessaria alla suddetta istruttoria, ivi comprese tutte le necessarie autorizzazioni da parte di Società e/o Enti esterni competenti, affinché il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, esaurita la fase istruttoria, trasmetta a questa Amministrazione la pratica, così che possa essere sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale;

**STABILITO** inoltre come congruo il termine massimo di 15 giorni a far data dall'esecutività della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del progetto, affinché il Dirigente del Settore Gestione del Territorio proceda al rilascio del relativo Permesso di Costruire in deroga;

**VISTO** la L.R. 25.11.2002 n. 31 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data 24.01.2011 dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica delle proposta di che trattasi;

#### **PERTANTO IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali, atto allegato all'originale della presente deliberazione,

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.13 e astenuti n.5 (A. Baldassarri, M. Bondoni, M. Calbucci, V. Gadaleta, N. Morelli).

## DELIBERA

- 1) Di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa e qui da considerarsi integralmente riportate, che gli "alberghi", per come definiti dalla Legge Regionale 16 Luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità", vista anche la vocazione turistica prevalente del territorio del Comune di Bellaria Igea Marina e della sua economia, siano da considerarsi "edifici ed impianti di interesse pubblico".
- 2) Di recepire, per tutte le motivazioni citate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, l'elenco, di seguito riportato, predisposto dal Settore Gestione del Territorio relativo agli interventi edilizi da realizzarsi sugli "alberghi", per come definiti dalla Legge Regionale 16 Luglio 2004, n. 16, di norma autorizzabili anche in deroga al vigente PRG/V-S e R.E., da considerarsi elenco esemplificativo di una casistica di interventi autorizzabili non esclusivi:

### INTERVENTI EDILIZI CONSENTITI

1. è ammessa la realizzazione dell'interrato per l'intera superficie fondiaria (area del lotto) per non più di due livelli da destinare prioritariamente a parcheggi P3 a servizio dell'albergo, oltre che per servizi all'albergo o spazi per centri di benessere, sale convegni; dovrà essere rispettata unicamente la distanza di mt. 1.50 dalle strade per consentire le opportune piantumazioni.
2. è ammesso, rispetto alla preesistente Superficie utile della struttura ricettiva alberghiera, un aumento della stessa sino al raggiungimento dei vigenti standard minimi regionali fissati per edifici di nuova costruzione relativi a camere per ospiti, bagni e servizi esistenti.
3. è ammesso, ai fini di un potenziamento e/o razionalizzazione della ricettività ed un conseguente potenziamento dei servizi e degli spazi di soggiorno, un aumento di Superficie anche impegnando edifici in lotti contigui alla struttura alberghiera aventi in origine altra destinazione d'uso, entro i limiti fissati dal D.M. n. 1444/68; le Superfici Utili in ampliamento dovranno svilupparsi di norma prevalentemente in altezza, onde favorire la presenza di giardini e aree verdi.
4. Gli interventi ammessi ai precedenti punti 2 e 3 possono realizzarsi in maniera indipendente e anche in maniera cumulativa.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti 2 e 3 è ammessa un'altezza massima fuori terra del fabbricato, compresi i relativi vani tecnici, pari a 26 mt. rispetto al piano stradale frontistante, o in ogni caso un'altezza non maggiore dell'altezza esistente, nei casi in cui questa sia superiore ai 26 mt.
6. Si conferma la possibilità di monetizzazione dei parcheggi P1, estendendola anche nel caso in cui sia possibile il reperimento degli stessi sull'area di pertinenza, ciò al fine di innalzare la dotazione degli spazi liberi di soggiorno, adeguandoli alle esigenze dei portatori di handicap ed a spazi ricreativi per lo svago; in luogo della monetizzazione si introduce la possibilità di reperire i P1 nell'ambito del territorio comunale a mare della S.S. n. 16, preferibilmente entro un raggio massimo di mt. 500 dall'area di intervento.
7. E' ammessa la demolizione e ricostruzione o la ristrutturazione in deroga alle distanze minime regolamentari ed alla visuale libera.
8. Le piscine o vasche idromassaggio possono essere realizzate sul terrazzo di copertura degli alberghi o sull'area di pertinenza, purché venga garantita la permeabilità visiva mediante l'impiego di vetro.
9. Le scale di sicurezza antincendio possono essere localizzate a mt. 1.50 dai confini ed a mt. 3.00 dalle strade.
10. Realizzazione di coperture protettive leggere.
11. Realizzazione di chiusure verticali alle coperture protettive leggere.

- 3) Di stabilire in ogni caso che il requisito principale per l'ammissibilità degli interventi sopra elencati debba essere la riqualificazione generale e l'interesse pubblico dell'intervento attraverso l'innalzamento dei livelli qualitativi dei fabbricati ("alberghi").
- 4) Di dare atto che ogni singolo intervento edilizio sugli "alberghi" in deroga al vigente PRG/V-S e R.E. sarà autorizzato da questo Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 31/2002 e dell'art. 36 del vigente R.E.
- 5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento per gli interventi di che trattasi è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ing. Michele Bonito.
- 6) Di vincolare per un periodo minimo di 15 anni dalla data di ultimazione dei lavori la destinazione d'uso degli "alberghi", sui quali si siano operati interventi afferenti a Permessi di Costruire in deroga, di cui al presente atto.
- 7) Di fissare in due mesi, a far data dalla consegna della documentazione completa necessaria alla suddetta istruttoria, ivi comprese tutte le necessarie autorizzazioni da parte di Società e/o Enti esterni competenti, il termine massimo entro cui il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, esaurita la fase istruttoria, trasmetta le singole pratiche meritevoli di accoglimento al vaglio del Consiglio Comunale per la relativa autorizzazione.
- 8) Di fissare in quindici giorni, a far data dall'esecutività della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione di ogni singolo progetto, di che trattasi, il termine massimo entro cui il Dirigente del Settore Gestione del Territorio proceda al rilascio del relativo Permesso di Costruire in deroga.
- 9) Di dare atto che i termini di cui ai precedenti punti 5 e 6 hanno carattere ordinatorio e non perentorio.
- 10) Di dare atto che la presente Deliberazione non è soggetta a parere contabile, non comportando spesa alcuna a carico dell'Ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to MARIA LAURA DOMENICONI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. RICCARDO FEOLA

---

Pubblicata la suestesa deliberazione all'Albo on-line il giorno 07-04-2011 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Lì 07-04-2011

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito [www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it](http://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it) dal 07-04-2011 al 22-04-2011 e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.

Lì

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

---

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 07-04-2011

IL SEGRETARIO GENERALE

---